

**CAPITOLATO SPECIALE – SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE BAGNOLO
CREMASCO**

I N D I C E

1. Definizioni, riferimenti normativi e disposizioni preliminari	3
2. Oggetto della Concessione	5
4. Durata della Concessione	6
5. Composizione utenza	6
6. Corrispettivo per la Concessione. Canone di Concessione	7
7. Tariffe connesse ai Servizi	8
11. Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria	12
12. Responsabilità del Concessionario per il comportamento degli addetti ai Servizi. Sicurezza del lavoro.	13
13. Garanzia definitiva per l’esecuzione dei Servizi	15
14. Obblighi del Comune	16
15. Adempimenti funzionali alla stipulazione del Contratto	17
16. Equilibrio Economico Finanziario	17
17. Forza maggiore	18
18. Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dall’Appalto	18
19. Subappalto. Divieto di cessione del contratto.	18
20. Procedura di insolvenza del Concessionario o impedimento nella prosecuzione con l’esecutore designato.	18
21. Penali	19
22. Risoluzione del Contratto	19
23. Revoca e recesso da parte del Comune	20
25. Interpretazione delle disposizioni del Capitolato e del Contratto	20
26. Comunicazioni e notificazioni	20
27. Segreto Professionale e d’Ufficio e Tutela della Privacy	21
28. Disposizioni finali	21
29. Specifiche tecniche dei Servizi	22
30. Modalità di Svolgimento del Servizio e Organizzazione	22
31. Modalità di Ammissione e Frequenza dei Bambini - Quote e Orari di Apertura	22
32. Verifiche e Controllo	23
33. Figure Professionali Richieste	23
34. Requisiti Generali	26
35. Tipologia del Servizio	29
36. Strutture, Attrezzature e Arredi	29
37. Servizio di Distribuzione	29
38. Personale	29
39. Caratteristiche delle Derrate Alimentari	29

PARTE I

1. Definizioni, riferimenti normativi e disposizioni preliminari

1.1. Ai fini del presente capitolato speciale, ove non diversamente stabilito nel testo del presente documento, le seguenti parole, indicate con la lettera maiuscola, sia al singolare, che al plurale, avranno i seguenti significati:

- (i) **ANAC**: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- (ii) **Capitolato**: il presente capitolato speciale d'appalto, avente funzione anche di schema di contratto di concessione;
- (iii) **Codice o Codice dei contratti pubblici**: il D. Lgs. n. 36/2023, nella versione vigente al momento di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della Concessione;
- (iv) **Concedente o il Comune**: il Comune di Bagnolo Cremasco
- (v) **Concessionario**: l'aggiudicatario della procedura relativa all'affidamento della Concessione, come di seguito definita.
- (vi) **Concessione**: il rapporto tra il Comune di Bagnolo Cremasco e il Concessionario relativo ai servizi oggetto del presente capitolato-schema di contratto di concessione;
- (vii) **Contratto di Concessione**: il contratto di concessione tra il Comune e il Concessionario che regola, unitamente al Capitolato e al Disciplinare di gara, la Concessione;
- (viii) **Corrispettivo di Concessione**: il diritto del Concessionario di gestire i servizi oggetto della Concessione e sfruttarli economicamente;
- (ix) **Disciplinare di gara**: il documento che regola la fase di gestione della procedura di gara oggetto del Capitolato e avente effetto di legge fra le parti, nelle previsioni inerenti il rapporto di concessione;
- (x) **Equilibrio contrattuale**: l'equilibrio che le parti hanno inteso raggiungere, anche ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 36/2023 in sede di conclusione del contratto e che determina il bilanciamento tra gli interessi delle parti sino all'ultimazione del servizio. Tale equilibrio comprende il rischio assunto dal Concessionario in relazione alla specifica opera da realizzare e che può essere alterato per eventi straordinari ed imprevedibili.
- (xi) **Evento straordinario**: evento che statisticamente è eccezionale, raro, poco frequente, con carattere di eccezionalità (es: Pandemia, Guerra) e che può incidere, ai sensi degli articoli 9, 60 e 120 del D.Lgs 36/2023, sull'equilibrio contrattuale.
- (xii) **Evento imprevedibile**: evento possibile, probabile, ma che i contraenti non hanno messo in conto, in base alle loro conoscenze ed esperienze; evento che tuttavia può incidere, ai sensi degli articoli 9, 60 e 120 del D.Lgs 36/2023, sull'equilibrio contrattuale.
- (xiii) **Fonti**: norme rilevanti, fra cui quelle richiamate nel par. 1.2;
- (xiv) **Parti**: il Comune e il Concessionario o, al singolare, il Comune o il Concessionario.
- (xv) **RUP**: Responsabile Unico del Progetto che svolge i compiti di cui all'art 15, comma 5, del codice D. Lgs. 36/2023

1.2. Il Comune e il Concessionario danno atto che la Concessione sarà disciplinata dalla relativa Convenzione, dal Capitolato, dal Disciplinare di gara, dalle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e relativi provvedimenti attuativi vigenti al momento della pubblicazione del bando gara, del codice civile (per quanto non previsto dal Codice dei Contratti Pubblici) vigente

anch'esso al momento della pubblicazione del bando.

Inoltre, si riportano di seguito i riferimenti di atti normativi e amministrativi a carattere generale rilevanti per la Concessione (**Fonti**):

- (i) alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato";
 - (ii) alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - (iii) alla Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
 - (iv) alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - (v) alla L.R. 6 Dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la Famiglia";
 - (vi) alla L.R. 14 Dicembre 2004 n. 34 "Politiche regionali per i Minori";
 - (vii) alla D.G.R. 16 Febbraio 2005 n. 7/20943 "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili"
 - (viii) alla D.G.R. 11 Febbraio 2005 n. 7/20588 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia";
 - (ix) alla Circolare Regionale 24 Agosto 2005 n.35 "Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socioassistenziale";
 - (x) alla Circolare Regionale 18 Ottobre 2005 n. 45 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni";
 - (xi) alla Circolare Regionale 14 Giugno 2007 n. 18 "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socioeducativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della D.G.R. n. 7/20943 del 16 Febbraio 2005";
 - (xii) alla L.R. 12 Marzo 2008 n. 3 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
 - (xiii) L.R. 6 Dicembre 2018 n. 18 "Iniziativa a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi";
 - (xiv) D.G.R. X-5096 del 29 Aprile 2016 "Determinazioni conseguenti all'adozione della DGR X/5096/2016: approvazione della misura "nidi gratis" e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia;
 - (xv) alla Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 20 febbraio 2013, "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (2013/112/UE).
- 1.3. Alla Concessione si applicheranno anche eventuali disposizioni normative e regolamentari, di fonte nazionale e regionale, destinate a disciplinare l'attività oggetto del rapporto in relazione al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e relative varianti, nonché di eventuali situazioni pandemiche che dovessero presentarsi nel corso del periodo concessorio. Gli operatori economici interessati alla formulazione di un'offerta sono sin da ora espressamente resi edotti di tale circostanza, anche rispetto alla fase esecutiva dell'appalto.
- 1.4. Il concessionario espressamente dichiara di aver tenuto presente che i dati indicati negli atti di gara sono meramente indicativi, e che il Comune non assume alcuna obbligazione di risultato, né fornisce garanzia alcuna, essendo il rischio operativo in capo al concessionario stesso.
- 1.5. La corretta e continua esecuzione del presente contratto risponde all'esigenza di tutelare interessi costituzionalmente garantiti, la cui protezione non può essere sospesa. Per

conseguenza, fermo il diritto alla tutela giudiziaria, il concessionario rinuncia alla tutela sinallagmatica e alla sospensione della esecuzione del contratto anche a mente dell'art. 1460 cod. civ., anche in ipotesi di inadempimento della amministrazione. Il concessionario potrà far valere i propri diritti giudizialmente solo se in regola con la esecuzione del contratto.

2. Oggetto della Concessione

- 2.1. La Concessione ha ad oggetto la gestione del servizio asilo nido del Comune di Bagnolo Cremasco sito in via IV Novembre 9 e rivolto ai bambini tra i 3 e 36 mesi d'età descritti nella Parte II del presente Capitolato. La concessione prevede la gestione complessiva del servizio e ricomprende sia le prestazioni di natura socio –educativa quali azioni necessarie per sostenere ed integrare la funzione educativa della famiglia, offrendo ai bambini luoghi/occasioni di cura, formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive, individuali e sociali nell'ottica del loro benessere psico-fisico, sia le prestazioni di natura ausiliaria, nonché organizzativa della struttura.
- 2.2. L'Asilo Nido comunale di Bagnolo Cremasco è regolarmente autorizzato per **24 posti**, contemporaneamente, salvo tolleranza stabilita da normativa vigente.
- 2.3. L'obiettivo principale da perseguire, e sul quale i concorrenti dovranno incentrare la propria proposta di concessione, è di ottenere una gestione del servizio e della struttura tesa all'efficienza ed efficacia, al rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, capace di garantire in ogni momento e con sempre maggior intensità la realizzazione della finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, supportato da un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati ed a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti.
- 2.4. La gestione completa dell'Asilo Nido Comunale comprende le seguenti attività:
 - la progettazione e la gestione delle attività educative socio- pedagogiche;
 - i servizi di assistenza e vigilanza;
 - la gestione e la riscossione delle rette di frequenza e delle iscrizioni al nido;
 - la gestione la risoluzione degli insoluti;
 - la gestione dei rapporti con l'ASST/ATS competente, con l'Azienda Comunità Sociale Cremasca per quanto di competenza e con le famiglie (colloqui individuali e assemblee genitori);
 - le spese di luce, riscaldamento, acqua, rifiuti, telefono e di qualsiasi altra utenza provvedendo ad attivare tali servizi a proprio nome e a proprie spese;
 - il servizio di pulizia dei locali, compreso l'acquisto del materiale necessario, e lo smaltimento dei rifiuti;
 - il rapporto con il Comune e gli uffici competenti per garantire relazioni costanti e puntuali definite tra le parti;
- 2.5. Per quanto riguarda la gestione, il Comune ha stabilito che il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 18:30.
- 2.6. La chiusura della struttura è prevista solo per i giorni festivi, con una breve interruzione in occasione delle festività natalizie, pasquali e di ferragosto. In ogni caso il calendario delle chiusure dovrà essere comunicato agli uffici competenti (servizi sociali) all'inizio di ogni anno scolastico e dovrà essere approvato dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data della presentazione, trascorsi i quali, si intende approvato il calendario proposto. Ai sensi della normativa vigente è garantita un'apertura annuale di almeno 205 giorni in cui deve essere garantito il rispetto dei requisiti di esercizio.
- 2.7. L'affidamento del Servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale dovrà essere effettuato anche in

base a quanto riportato nel documento di gara denominato ALLEGATO B - Regolamento Comunale, che qui si ritiene integralmente richiamato. (Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30 giugno 2007)

- 2.8. La Concessione è oggetto di un lotto unico in ragione dell'esigenza di garantire una gestione unitaria dei servizi prestati. In particolare, si rinvia al disciplinare, ove sintetizzate le motivazioni. Il servizio è per sua natura unitario, essendo antieconomico, non pratico e comunque anche solo difficilmente concepibile l'utilizzo frazionato della medesima struttura, siccome estremamente difficoltoso organizzare il servizio fra più operatori.

3. Strutture e Sede

- 3.1. L'Amministrazione Comunale ai fini della realizzazione del servizio mette a disposizione del concessionario i locali siti in via IV Novembre 9, Bagnolo Cremasco (piano terra) e annessi spazi esterni.
- 3.2. L'immobile, di proprietà dell'Ente appaltante, è consegnato al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trova, esclusivamente per la gestione delle attività previste dalla concessione. Tuttavia il Concessionario vi potrà svolgere anche quelle attività innovative e sperimentali, evidenziate nella proposta di concessione e realizzabili in modo autonomo dal concessionario, per il rafforzamento del budget complessivo e la possibilità di formulare una migliore proposta economica in sede di gara, purché tali attività siano compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non interferiscano in alcun modo con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione del Comune.
- 3.3. Il concedente metterà a disposizione del concessionario, oltre ai locali, gli impianti e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente.
- 3.4. Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, in buono stato di conservazione e funzionamento, salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La Società si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni all'immobile e alle relative pertinenze, se non previa comunicazione al Comune e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.
- 3.5. La Società si obbliga, a seguito di semplice richiesta da parte del Comune, a lasciar verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato,.
- 3.6. Alla scadenza del contratto, la Società, con apposito verbale, riconsegnerà l'unità immobiliare, le relative pertinenze, nonché gli arredi, i giochi e le attrezzature, nel medesimo stato in cui le ha ricevuti, salvo diversi e specifici accordi tra le parti e salvo il normale deterioramento d'uso. Lo stabile dovrà essere sgomberato di attrezzature, arredi, giochi, di beni deteriorabili e quant'altro di non proprietà del Comune. In caso di inadempienza è facoltà del Comune chiedere il risarcimento del danno. La riconsegna dovrà avvenire in maniera ufficiale e con documento controfirmato da entrambe le parti il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto.
- 3.7. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto ad effettuare in qualsiasi momento appositi sopralluoghi di verifica e ad utilizzare la struttura, previa accordo con le parti, e in momenti che non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività del concessionario, per eventuali proprie iniziative ed eventi e/o per sopraggiunte esigenze gestionali.

4. Durata della Concessione

- 4.1. La Concessione ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla stipula del Contratto. La durata della Concessione è stata stabilita in maniera coerente all'art. 178 del Codice dei contratti

pubblici.

- 4.2. Indicativamente, ed al solo fine di predeterminare per gli offerenti, in fase di gara, gli oneri della Concessione, l'inizio delle attività oggetto della Concessione è stimato a Settembre 2024.
- 4.3. Alla scadenza del periodo di durata di cui al punto 4.1 che precede, il Contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni esistenti a tale data, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, che si stima in sei mesi. Detta proroga opererà senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o riconoscimenti di qualsiasi genere o natura, nonché la revisione del PEF.

5. Composizione utenza

- 5.1. Il numero di frequentanti (stima), per l'intera durata contrattuale, viene specificato nella seguente tabella *"DATI ISCRITTI ULTIMI ANNI NIDO - Rif. Tariffe Def"* che riporta la situazione dell'ultimo triennio.
- 5.2. Per la definizione del bacino di utenza potenziale dei prossimi anni, si fornisce il numero dei nati, nello specifico:
 - Anno 2022 n° 31 Bambini
 - Anno 2023 n° 28 Bambini
 - Anno 2024 n° 2 Bambini al 26 gennaio 2024
- 5.3. A mente dell'art. 41, comma quarto, il costo della manodopera è scorporato dall'importo della concessione (siccome anche i costi per la sicurezza di cui al medesimo articolo 41), e non è assoggettabile al ribasso, salva la ipotesi di cui alla norma in discorso.
- 5.4. Il concessionario si impegna e obbliga ad applicare e/o far applicare il CCNL T151 o il diverso CCNL del quale abbia dichiarato e dimostrato, in sede di offerta, la equivalenza, siccome prescritto nel disciplinare.

6. Corrispettivo per la Concessione. Canone di Concessione

- 6.1. Il Corrispettivo per la Concessione consiste unicamente nel diritto del Concessionario di poter sfruttare economicamente il servizio oggetto della Concessione, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza mensili da parte dell'utenza, salvo il canone da versare al Comune .
- 6.2. Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, per utente, che sarà pagato direttamente dagli utenti al concessionario oltre il corrispettivo determinato direttamente dal concessionario per tutte le attività complementari attivate autonomamente.
- 6.3. Il corrispettivo costituisce un elemento contrattuale essenziale e non può essere modificato in difetto dal concessionario, se non per i soli e meri adeguamenti ISTAT, per tutta la durata della concessione.
- 6.4. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.
- 6.5. In capo al Concessionario sussiste l'obbligo di procedere al versamento, in favore del Comune, del Canone di Concessione.
- 6.6. L'importo del Canone di Concessione è stabilito in un ammontare non inferiore ad Euro 7.291,00 così come risulta dal PEF posto a base di gara. Tale importo resterà invariato per tutto il periodo Concessorio.
- 6.7. Il Canone di Concessione sarà versato entro 30 (trenta) giorni, dalla data di emissione della fattura elettronica da parte del Comune, mediante bonifico bancario da effettuarsi utilizzando le coordinate bancarie indicate dal Concedente in Fattura Elettronica. La fattura verrà emessa nel mese di ottobre di ciascun anno della Concessione, a partire dal 01/10/2024. In caso di ritardo nel versamento del Canone di Concessione si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche.

- 6.8. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Cremona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, in sede di stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, eventuali conti correnti dedicati diversi da quelli oggetto di indicazione in sede di contratto. Negli stessi termini, il Concessionario dovrà indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.
- 6.9. Gli stessi obblighi di cui al punto 6.8 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati alla Concessione.
- 6.10. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

7. Tariffe connesse ai Servizi

- 7.1. Per lo svolgimento dei Servizi, il Concessionario praticherà le tariffe che il Comune stabilisce, nonché determinate secondo le fasce orarie previste - *vedasi Deliberazione n. 106 del 02/11/2023 in materia di Imposte 2024*. Tutte le tariffe, considerato che trattasi di una attività ad alta intensità di manodopera, potranno subire variazioni di adeguamento ai prezzi, solo ed esclusivamente se si verificano le condizioni previste all'art. 60 comma 2 Codice Contratti, su richiesta del Concessionario, e nella misura prevista dal medesimo comma, in base alla variazione Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi)..
- 7.2. L'amministrazione concedente si farà carico della somma, in capo alle famiglie, data dalla differenza tra il costo del servizio per bambino, proposto in sede di gara, e le singole tariffe imposte dall'Amministrazione.
- 7.3. L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (spese del personale, materiale di pulizia, pannolini, materiale didattico, pasto giornaliero e ogni altro onere specificato nel presente capitolato) ad eccezione dei servizi aggiuntivi e/o complementari quali ad esempio uscite didattiche, gite, baby sitting, laboratori ecc. che potranno essere tariffate dal concessionario in relazione ai possibili beneficiari del servizio.
- 7.4. Nel caso di n. 2 o più fratelli frequentanti lo stesso servizio, la retta del più piccolo dovrà essere ridotta del 25%. Per ulteriori riduzioni vedasi l'art. 14 del Regolamento per la Gestione dell'Asilo Nido n. 42 del 30 giugno 2007.
- 7.5. Nel caso di bambini non residenti, le tariffe definite dal Comune, riportano già un incremento ai costi della retta determinata come da precedenti commi del presente articolo;
- 7.6. Con il corrispettivo, il prestatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, fatto salvo l'eventuale quota che il Comune potrà ottenere da contributi Regionali (es. contributo nidi gratis) - in tal caso il Comune verserà all'aggiudicatario le quote ottenute per sostegno delle iscrizioni che in base al bando beneficeranno dell'iscrizione al servizio.

8. Nomina del Referente

- 8.1. E' fatto obbligo all'impresa concessionaria di comunicare all'Amministrazione comunale, in occasione della formulazione dell'offerta di gara, il nome del responsabile dell'incarico referente unico, per tutta la durata del contratto, della totalità dei servizi da erogare.
- 8.2. Tutte le comunicazioni potranno essere indifferentemente inviate alla ditta o cooperativa, ovvero

consegnate all'incaricato di cui sopra, anche in questo secondo caso si intendono come validamente notificate alla ditta.

- 8.3. La comunicazione del nominato dovrà essere effettuata per iscritto, così come per iscritto dovranno essere notificate tutte le successive variazioni.

9. Unità Locale

- 9.1. Al fine di garantire la costante supervisione e la chiara conoscenza dei bisogni del territorio del Comune, l'impresa concessionaria dovrà prevedere a seguito dell'aggiudicazione e per tutta la durata della concessione, il funzionamento di una propria unità locale ubicata nel comune o nella provincia di Cremona o provincia limitrofa, qualora questa non sia già stata istituita.

10. Obblighi del Concessionario

- 10.1. Il Concessionario organizza i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento della Concessione. Pertanto, il Concessionario si obbliga ad adempiere a tutte le previsioni cogenti che le norme presenti e future pongono in capo a coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la P.A. (ivi comprese le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di privacy, in materia di trattamento contrattuale dei lavoratori, in materia igienico-sanitaria).
- 10.2. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta concessionaria, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
- 10.3. Qualora, nel corso dei servizi affidati, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
- 10.4. In tale contesto, il Concessionario è tenuto a:
- (i) fornire personale adeguato in base agli standard fissati dal Piano Socio Assistenziale vigente della Regione Lombardia e successive modifiche ed integrazioni, in possesso delle necessarie qualifiche professionali;
 - (ii) sottoporre al Comune il piano di formazione del personale prima dell'inizio di ogni anno scolastico;
 - (iii) nominare un operatore con la qualifica di Coordinatore Responsabile dell' Asilo Nido in possesso di titolo adeguato che provveda al coordinamento del servizio di gestione del nido e che potrà avere anche funzioni operative;
 - (iv) assume tutte le funzioni di organizzazione della Concessione, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale, ivi compresi i materiali di consumo;
 - (v) dovrà avviare entro cinque giorni dalla aggiudicazione le procedure per la voltura dell'accreditamento a suo favore e dovrà quindi possedere **entro tale termine** i requisiti di accreditabilità e/o il possesso di accreditamento per Unità di offerta ;
 - (vi) provvederà a redigere, all'atto dell'affidamento, in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di ispezione, presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, del complesso immobiliare e degli arredi di cui all'inventario depositato agli atti del Comune;
 - (vii) dovrà comunicare tempestivamente al Comune qualunque variazione in merito a quanto contenuto nel succitato verbale ed in particolare qualunque variazione rispetto ai beni inventariati;
 - (viii) dovrà intestare a proprio nome tutti i contratti di utenza, e sostenere le spese delle utenze nonché stipulare, laddove necessario, per proprio conto i contratti di manutenzione relativi

all'impiantistica presente all'interno della struttura. Eventuali contratti in essere dovranno essere volturati a nome del nuovo concessionario, in modo da garantire la continuità di tutte le prestazioni dovute nei confronti degli utenti;

- (ix)* dovrà acquisire ogni atto, documento e informazione necessaria all'espletamento del servizio dall'attuale gestore tramite verbale di consegna da redigersi con eventuale ausilio di incaricato del Comune;
- (x)* dovrà comunicare, entro dieci giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i.;
- (xi)* ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabile, dovrà assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti nel corso della precedente gestione, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste, secondo il piano presentato in sede di offerta, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione;
- (xii)* dovrà adempiere altresì agli altri impegni assunti con i piani di cui alla clausola sociale, eventualmente presentati anche ai fini premiali;
- (xiii)* si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi;
- (xiv)* dovrà provvedere alla completa manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree verdi di pertinenza degli immobili in cui si svolgono i Servizi;
- (xv)* dovrà provvedere alla completa manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti in cui si svolgono i Servizi (intesa come quella attività che riguarda le opere di riparazione delle finiture degli edifici, di manutenzione in efficienza degli impianti tecnologici, di contenimento del degrado normale d'uso, nonché di realizzazione ed intervento in caso di eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che, comunque, non vadano a modificare la struttura essenziale dell'immobile, degli impianti e la loro destinazione d'uso);
- (xvi)* si obbliga a consentire che, nell'anno antecedente alla scadenza naturale del contratto, o immediatamente, a seguito di risoluzione, disdetta o recesso - personale autorizzato dal Comune faccia visionare la struttura ad altre imprese, al fine della partecipazione ad una gara di evidenza pubblica;
- (xvii)* si obbliga ad osservare i criteri previsti per le varie prestazioni indicati nella Parte II del presente capitolato;
- (xviii)* entro il 30 marzo di ogni anno consegnare copia del bilancio economico dell'anno precedente;
- (xix)* garantire la totale riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni della presente concessione;
- (xx)* trasmettere con periodicità semestrale al Comune un prospetto statistico riguardante il numero degli utenti suddivisi per fasce di frequenza;
- (xxi)* a tutta la gestione amministrativa relativa all'incasso delle rette di frequenza;
- (xxii)* si obbliga ad acquisire ogni eventuale attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio;
- (xxiii)* si obbliga a subentrare all'attuale gestore delle strutture oggetto del presente capitolato immediatamente a seguito del provvedimento di aggiudicazione e di apposito verbale di consegna del servizio ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020;
- (xxiv)* si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente contratto anche nelle more della stipula del contratto stesso, a fronte della consegna del servizio di cui al punto che

precede.

- (xxv) si impegna ad assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un servizio qualitativamente adeguato;
- (xxvi) garantisce la non interruzione del servizio, considerato che la Concessione ha rilevanza, ad ogni effetto, di pubblica utilità;
- (xxvii) garantisce altresì che il servizio si svolga regolarmente ogni giorno dell'anno comprese le festività nazionali e le solennità civili e con qualsivoglia condizione di tempo. Tale impegno vale a tutti gli effetti anche in caso di sciopero del personale dipendente del Concessionario e in ogni e qualsiasi altro caso in cui, avuto riguardo a circostanze di tempo e di luogo, l'accadimento fortuito si poteva ragionevolmente ritenere probabile;
- (xxviii) si impegna a non sospendere o eseguire parzialmente la Concessione, anche in caso di controversia con il Comune. In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario si impegna, ove fosse necessario, a garantire continuità nei servizi sino al subentro del nuovo affidatario.
- (xxix) è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/1990 e s.m.i., garantendo i servizi nelle forme dalla stessa previste;
- (xxx) in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, dovrà informare il Comune con almeno 3 giorni di anticipo sulla data prevista; il Concessionario dovrà comunque garantire i servizi minimi essenziali per legge, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali;
- (xxxi) si impegna ad effettuare una rendicontazione semestrale atta ad informare il Comune di Bagnolo Cremasco sull'andamento della gestione;
- (xxvii) riconsegnerà l'immobile dedicato ai Servizi e le sue dotazioni nello stato risultante dal verbale congiunto di cui sopra con il solo logorio dovuto al normale uso. Il Concessionario potrà apportare a proprio carico senza oneri per il Comune quelle migliorie che riterrà utili allo svolgimento della propria attività previo accordo con il Comune e secondo le modalità previste ai sensi di legge e regolamenti comunali. Conseguentemente nessun addebito potrà essere indirizzato al Comune, il quale, a proprio insindacabile giudizio, alla riconsegna potrà acquisire gratuitamente le migliorie o chiederne la restituzione;
- (xxviii) consentire al Comune, cooperando con esso, la esecuzione a cura e spese dell'Ente, eventuali migliorie. Il Comune potrà autorizzare il contraente ad eseguirne a proprio carico;
- (xxvii) Eventuali perdite o rotture, danneggiamenti o manomissioni saranno addebitati al Concessionario al costo di ripristino;
- (xxv) Non potrà utilizzare i beni assegnati per la gestione del servizio al fine di svolgere attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura d'affidamento.

10.5. Inoltre il Concessionario è tenuto a garantire per le seguenti aree:

10.6. Dell'AREA FORNITURE :

- Assicurare, con spesa a suo completo carico, la fornitura di materiale di consumo per l'igiene e la cura del bambino (presidi igienici, pannolini, materiale farmaceutico, guanti monouso, sapone neutro, crema antiarrossamento, polvere aspersoria, cotone idrofilo, ecc...) e per la pulizia dei locali e delle attrezzature affidate in uso. Il materiale che si fornirà dovrà essere certificato ed idoneo ad essere utilizzato per i bambini da 3 a 36 mesi
- Sarà facoltà del Comune richiedere certificazioni, ddt e quanto opportuno per dimostrare quanto richiesto.
- Garantire la fornitura della biancheria necessaria (teli bagno, spugne, lenzuola, bavaglini, copriletti), provvedendo alla sostituzione e/o reintegrazione in caso di necessità;

- Fornire tutto il materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività programmate. Il materiale fornito dovrà essere a norma CE, adeguato ai bambini utenti del servizio, non tossico - Sarà facoltà del Comune richiedere certificazioni, ddt e quanto opportuno per dimostrare quanto richiesto.
- Annualmente, dovrà essere presentato l'elenco del materiale acquistato con l'indicazione dei costi da documentare con relative fatture di acquisto;
- Il materiale didattico non soggetto a consumo rimane in proprietà dell'Amministrazione comunale alla scadenza dell'appalto.
- Il concessionario può provvedere all'acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature che si ritengano necessari purchè a norma di legge;

10.7. Dell'AREA SERVIZI :

- La gestione del servizio educativo come da progetto tecnico presentato in sede di gara;
- La gestione del servizio ausiliario per le pulizie e sanificazione della struttura interna e esterna e la gestione della lavanderia come da progetto tecnico presentato in sede di gara;
- Organizzare il Servizio di refezione scolastica mediante veicolato a mezzo Ditta specializzata nella ristorazione, sarà onere dell'Aggiudicatario prendere accordi contrattuali con primaria ditta di ristorazione, dandone riscontro al Comune ogni qualvolta ne venga richiesta verifica in merito ;
- La gestione del servizio amministrativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio. Tale documentazione deve quantomeno comprendere quella prevista dalla D.G.R. Lombardia 2005/7/20588 e dalla normativa in materia
 - La gestione delle iscrizioni e degli ambientamenti all'asilo nido in base alle graduatorie, dei ritiri e sostituzioni
 - La gestione della pubblicizzazione e promozione del servizio effettuare l'analisi di soddisfazione dell'utenza
 - Gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune, con l'ATS-ASST competente e l'Azienda Comunità Sociale Cremasca per quanto di competenza;
 - Collegamento con la locale scuola dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia
 - Calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile;
 - Gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità;
 - pagamento fatture e oneri;
- sono a carico del Gestore il rispetto e tutti gli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- perseguire l'equilibrio economico della gestione e di eventuali investimenti connessi considerando che il costo del servizio è posto a carico dell'utenza senza alcun onere per il Comune;
- L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio;
- Il concessionario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio della concessione, alla predisposizione della Carta dei Servizi, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza.

11. Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria

- 11.1. Il Concessionario si impegna ad operare esclusivamente con i propri dipendenti e/o soci lavoratori o con proprio personale secondo le tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti, con organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio, restando espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Comune. In nessun caso e per nessuna circostanza, gli operatori del Concessionario impiegati nella Concessione potranno rivendicare rapporti di dipendenza con il Comune.
- 11.2. Sono a carico del Concessionario i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale adibito al servizio che forma oggetto del presente atto. Il Comune resta esonerato e, comunque, verrà tenuto manlevato ed indenne dal Concessionario in ordine a qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.
- 11.3. Il Comune ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e procedere alla risoluzione del Contratto qualora riscontrasse irregolarità imputabili al Concessionario.
- 11.4. Nella gestione della Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme del CCNL indicato negli atti di gara (o quello diverso del quale abbia allegato e dimostrato la equivalenza in sede di offerta) e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative applicabili, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata della Concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
- 11.5. Il Concessionario è inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/ o soci lavoratori.
- 11.6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto 10, accertati dal Comune o ad esso segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL ecc., il Comune comunicherà al Concessionario, se del caso anche all'Ispettorato o agli Istituti suddetti, le inadempienze accertate.
- 11.7. Il Concessionario si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008.
- 11.8. Per le cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381/1991 e s.m.i., le prescrizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti dei soci volontari. In nessun caso l'Appaltatore potrà impiegare soci volontari oltre il limite del 20% delle prestazioni orarie rese in ciascun mese.
- 11.9. Il Concessionario esonera e tiene manlevata ed indenne il Comune, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata attuazione della normativa applicabile, anche in riferimento alle disposizioni riguardanti l'emergenza da Covid-19 e/o da eventuali situazioni pandemiche che si dovessero verificare nel corso della durata del rapporto concessorio in oggetto.
- 11.10. Il Concessionario si impegna a far eseguire i necessari e opportuni corsi o incontri di formazione, specie con riferimento a quelli dichiarati ai fini della valutazione dell'offerta.

12. Responsabilità del Concessionario per il comportamento degli addetti ai Servizi. Sicurezza del lavoro.

- 12.1. I dipendenti e i collaboratori del Concessionario devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e devono tenere un comportamento improntato alla normale educazione e

correttezza, in ogni caso, con la diligenza professionale specifica.

(i) Il Concessionario deve altresì curare che il proprio personale sia assicurato per eventuali infortuni e danni procurati a terzi.

(ii) si astenga durante l'orario di servizio dal ricevere visite o si intrattenga, anche telefonicamente, con familiari e conoscenti, salvi i casi d'urgenza.

12.2. Il Concessionario è responsabile del comportamento dei suoi collaboratori.

12.3. Il personale addetto, durante l'espletamento dei Servizi, deve assumere un comportamento decoroso; dovrà essere dotato di cartellino identificativo con nome della ditta, nome e cognome dell'operatore, qualifica e foto.

12.4. il Concessionario deve provvedere alla redazione del proprio documento di valutazione dei rischi con espresso riferimento alla Concessione, ed alle modalità di espletamento dello stesso, avuto riguardo alle aree interessate.

12.5. Il Comune e il Concessionario elaboreranno congiuntamente il piano di coordinamento per la limitazione ed il controllo dei rischi da interferenza nello svolgimento delle attività lavorative.

12.6. Il Comune e il Concessionario, nel comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto di appalto, prevedono momenti informativi periodici sulla situazione.

12.7. il Concessionario si impegna a cooperare con il Comune, garantendo:

(i) la nomina del proprio specifico referente per la sicurezza nella presente Concessione;

(ii) l'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro. All'uopo, fornirà a quest'ultimo le opportune certificazioni;

(iii) garantire, obbligatoriamente entro 2 (due) mesi dalla data di inizio della Concessione e successivamente a ogni nuovo inserimento di personale, lo svolgimento dei corsi di addestramento a tutto il personale impiegato al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali si intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all'ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L'addestramento dei lavoratori impiegati deve, tra l'altro, prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e procedure adottate per il loro contenuto;

(iv) la circolazione, fra i lavoratori impiegati alla Concessione, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;

(v) la partecipazione agli incontri congiunti concordati;

(vi) la partecipazione del proprio referente e/o del proprio personale a corsi per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;

(vii) la tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei Servizi.

12.8. Il Concessionario garantisce l'idoneità lavorativa del personale impiegato, avuto riguardo all'attività oggetto dello stesso, in relazione alle modalità di svolgimento e dei rischi specifici connessi, impegnandosi ad effettuare la sorveglianza sanitaria correlata.

12.9. Il Concessionario si impegna altresì a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento dei Servizi anche in funzione della tutela rispetto alla diffusione del virus Covid-19 (o derivanti da altre future situazioni pandemiche) secondo le disposizioni via via vigenti, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.

12.10. Il Concessionario si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

12.11. Il Comune si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte del Concessionario

degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti.

- 12.12. Il Comune è esonerato, e quindi tenuto manlevato ed indenne dal Concessionario, per responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale del Concessionario per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico. Il Concessionario esonera e terrà manlevato ed indenne, pertanto, fin da ora il Comune nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.
- 12.13. Le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie competenti in merito alla profilassi e alla diffusione delle malattie infettive, connesse a situazioni pandemiche che si verificassero nel corso del periodo concessorio, e tossinfezioni andranno immediatamente recepite dal Concessionario. L'inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili previste *ex lege*, dà diritto al Comune di applicare penali contemplate nel presente Capitolato, nonché di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..esponsabilità del Concessionario.
Copertura assicurativa
- 12.14. Il concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che, in proprio o tramite i propri dipendenti potrà arrecare al Comune e/o a terzi.
- 12.15. Il concessionario è tenuto a stipulare con una primaria compagnia assicurativa e prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dalla concessione e l'incameramento della cauzione, apposita polizza assicurativa a beneficio del Comune e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto.
- 12.16. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei rischi per eventuali danni anche a cose di proprietà comunale ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, o a terzi cagionati nel corso dello svolgimento del servizio.
- 12.17. Il concessionario sarà tenuto a stipulare, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti iscritti ai servizi che per il personale operante, oppure un'apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.
- 12.18. Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere:
- (i) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone e cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:
 - (a) € 5.000.000,00 per sinistro
 - (b) € 1.000.000,00 per persona
 - (c) € 1.600.000,00 per danni a cose o animali
 - (ii) RCO, responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:
 - (a) € 2.600.000,00 per sinistro
 - (b) € 1.000.000,00 per persona
 - (iii) Responsabilità per danni all'immobile ed ai beni concessi (derivanti da incendi, atti vandalici e garanzie accessorie) con un massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00 per il fabbricato ed € 800.000,00 per arredi, impianti ed attrezzature.
- 12.19. Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.
- 12.20. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale del concessionario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già

compreso e compensato nel Corrispettivo per la Concessione.

- 12.21. Il Concessionario si impegna a consegnare al Comune copie debitamente quietanzate delle polizze di cui sopra prima dell'inizio del servizio, a rinnovare le medesime alla scadenza in modo tale da garantire la continuità, senza soluzione alcuna, della copertura, e a fornire copia dei rinnovi.
- 12.22. I Servizi non potranno iniziare se il Concessionario non avrà provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo. Ove il Concessionario abbia comunque iniziata l'esecuzione dei Servizi e non dimostri entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dal Comune di aver ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del Contratto.
- 12.23. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
- 12.24. Le quietanze suddette relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
- 12.25. La mancata presentazione delle polizze è causa di risoluzione del contratto.

13. Garanzia definitiva per l'esecuzione dei Servizi

- 13.1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% del valore previsto dei ricavi (la "**Garanzia Definitiva Servizi**"). L'importo della Garanzia Definitiva Servizi può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lsg 36/2023 sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, la riduzione del 50 %, non è cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art 106 comma 8 sopra richiamato, si applica nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
- 13.2. La Garanzia Definitiva Servizi è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 13.3. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Concessionario avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

14. Obblighi del Comune

- 14.1. Il Comune si obbliga:
 - (i) a mettere a disposizione del concessionario, al fine dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, il compendio immobiliare sito in Via IV Novembre 9 in Comune di Bagnolo Cremasco CR (piano terra) e annessi spazi esterni;
 - (ii) a provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare in cui si svolgono i Servizi (intesa come quella attività riguardante opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, dell'immobile), così determinati a titolo indicativo e non esaustivo:

- (a) le strutture;
- (b) la recinzione perimetrale;
- (c) la copertura di tutte le strutture assegnate;
- (d) le reti dei servizi tecnologici: gas, acqua, fognatura, energia elettrica;
- (e) manutenzione straordinaria della centrale termica;
- (f) sostituzione sanitari, lavabi, piatti docce, rubinetteria ammalorati;
- (g) la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento;
- (h) l'applicazione di nuove normative che dovessero comportare eventuali modifiche strutturali.

14.2. Il Comune si riserva il diritto ad effettuare in qualsiasi momento appositi sopralluoghi di verifica e ad utilizzare la struttura, previa accordo con le parti e in momenti che non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività del concessionario, per eventuali proprie iniziative ed eventi e/o per sopraggiunte esigenze gestionali.

14.3. Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buono stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

14.4. Sono riconosciute al Comune, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare riguardo:

- al buon svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- al gradimento e soddisfazione degli utenti;
- ai rendiconti presentati;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori del concessionario;

15. Adempimenti funzionali alla stipulazione del Contratto

15.1. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, il Concessionario sarà tenuto a presentare al Comune nei termini assegnati e decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di convocazione della stipula del Contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del Contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:

- (i) i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi;
- (ii) le garanzie definitive, da costituirsi nelle modalità previste al precedente punto 13;
- (iii) polizza assicurativa nelle modalità previste al precedente punto 13

15.2. il Concessionario, con la partecipazione alla gara, accetta l'obbligo di procedere all'esecuzione della Concessione anche nelle more della stipula del Contratto, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 18 comma 2 del Codice degli appalti pubblici e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020.

15.3. Qualora il Contratto non potesse essere perfezionato ovvero l'aggiudicazione dovesse essere revocata per fatti non dipendenti dal dolo o dalla colpa del Concessionario, potranno essere remunerati al Concessionario i soli importi relativi ai servizi e ad attività effettivamente prestati, senza che il Concessionario medesimo abbia altro a pretendere dal Comune.

15.4. Ove l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del Contratto nel termine stabilito, il Comune dichiarerà decaduta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria in conformità all'art. 117 comma 6 del D. Lgs 36/2023. Il Comune avrà la facoltà, quindi, di procedere

all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico secondo classificato nella procedura di gara, fatte salve le conseguenze che la legge fa derivare a carico dall'aggiudicatario inadempiente.

- 15.5. L'esecuzione del Contratto sarà subordinata all'acquisizione della documentazione prefettizia di cui al D. Lgs. n. 159/2011. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, si applicano le conseguenze previste dalla legge.
- 15.6. Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti alla stesura del contratto (scritturazione, bollo e registrazione - atto secondo le tariffe di legge), nonché ove sia fatto ricorso al Notaio le spese notarili; a tale fine al Concessionario potrà essere richiesto, da parte del Concedente, di costituire, prima della stipulazione del Contratto, apposito deposito in acconto per spese contrattuali, in misura pari al 50% delle spese contrattuali complessive che il competente Ufficio provvederà a determinare, salvo conguaglio. Sono altresì a carico del Concessionario le spese presenti e future che dovessero sopravvenire durante la durata contrattuale, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, salvo l'I.V.A. nella misura di legge che resta a carico del Comune.

16. Equilibrio Economico Finanziario

- 16.1. Il Comune e il Concessionario si danno atto che l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.

17. Forza maggiore

- 17.1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
- (i) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di Lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - (ii) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - (iii) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - (iv) incidenti aerei;
 - (v) epidemie e contagi;
 - (vi) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
- 17.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 17.1, la parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei Lavori e/o dei Servizi, gli eventi di cui al punto 17.1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
- 17.3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, potrà essere disposta la sospensione della Concessione.
- 17.4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 30 giorni consecutivi, ciascuna Parte

può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 cod. civ.

- 17.5. In caso di risoluzione del contratto, i lavori dovranno essere pagati sulla base dello stato di consistenza, ossia in ragione di quanto a registro di contabilità sia stato eseguito al momento della risoluzione.
- 17.6. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 18.

18. Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dall'Appalto

- 18.1. Il Contratto può essere modificato solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 189 del D. Lgs n. 36/2023-
- 18.2. Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti e modifiche ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi compresi nella concessione.
- 18.3. Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell'art 120, comma 5.
- 18.4. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei servizi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti al Concessionario a titolo di indennizzo.
- 18.5. Il concessionario non può cedere i crediti verso il Comune o terzi eventualmente derivanti dal contratto.

19. Subappalto. Divieto di cessione del contratto.

- 19.1. Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art.188 del Codice dei contratti pubblici, in materia di subappalto; in particolare il Concessionario è consapevole che deve indicare in sede di offerta le parti della Concessione che intende eventualmente subappaltare a terzi. In difetto, non potrà essere autorizzato alcun subappalto.
- 19.2. In caso di subappalto non autorizzato, il Contratto sarà risolto di diritto.
- 19.3. La cessione del contratto è vietata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2) del D lgs. 36/2023.

20. Procedura di insolvenza del Concessionario o impedimento nella prosecuzione con l'esecutore designato.

20.1 Si applica l'art. 124 del D Lgs 36/2023.

21. Penali

- 21.1. Il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni:
- 21.2. fino a € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto delle dotazione del personale;
- 21.3. € 100,00 per ogni giorno di ritardo nello sgombero dei locali.
- 21.4. L'applicazione della sanzione sarà preceduta dalla formale contestazione dell'inadempienza a mezzo Pec avverso la quale la Società avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento.
- 21.5. La decisione finale del Comune sarà immediatamente esecutiva e verrà applicata senza che la Società possa fare ulteriori opposizione, salvo il diritto di aprire una vertenza disciplinata dal Foro Competente. Successivamente all'avvenuta contestazione, il pagamento di eventuali danni e penali, avverrà mediante emissione di riversare a carico della Società. In caso di mancato

pagamento entro 30 giorni, il Comune provvederà all'incasso della cauzione definitiva per l'importo richiesto.

21.6. In tal caso la cauzione dovrà essere integrata per l'importo mancante entro 30 giorni.

22. **Risoluzione del Contratto**

22.1. Qualora il Concessionario non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, sarà facoltà del Comune incamerare sino all'intero importo la Cauzione Definitiva e risolvere il contratto stesso, con onere a carico del Concessionario della rifusione di ogni spesa e risarcimento di ogni danno arrecato.

22.2. Il Comune potrà procedere di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato, alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- (i) abbandono o interruzione del Servizio, fatta salva la causa di forza maggiore;
- (ii) mancato avvio della procedura di voltura dell'accreditamento ovvero del mancato accreditamento per qualsivoglia motivo disposto dalle autorità competenti;
- (iii) espletamento della Concessione mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato;
- (iv) impiego di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dal presente Capitolato;
- (v) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché di imposte e tasse;
- (vi) apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario, messa in liquidazione, o altri casi di cessazione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. N. 36/2023
- (vii) sopravvenienza di una situazione ex artt. 94 e 95 del D.Lgs n 36/2023
- (viii) mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento della Concessione;
- (ix) cessione totale o parziale del Contratto, fuori dalle ipotesi consentite dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2) del D lgs. 36/2023
- (x) dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco di un anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dal Concessionario;
- (xi) applicazione di penali per un importo complessivo, anche su più anni, superiore al 5 (cinque) % del valore annuo della Concessione.

22.3. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 23.2, il Comune potrà risolvere il Contratto nei casi e con le procedure di cui all'art. 122, 190 e 191 del D.Lgs 36/2023 , anche per grave inadempimento e grave ritardo.

22.4. Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Concessionario, il Comune si rivarrà dei danni sulla Garanzia Definitiva Servizi (a seconda dell'inadempimento che conduce alla risoluzione) e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei Servizi oggetto della Concessione, in danno al Concessionario, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del riaffidamento dei Servizi. L'esecuzione in danno non esimerà il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno determinato la risoluzione.

22.5. Nulla sarà dovuto al Concessionario nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al Servizio effettivamente e regolarmente eseguiti fino alla data di operatività della risoluzione.

22.6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 190 comma 3 del D. Lgs n 36/2023

22.7. In caso di inadempimento del Comune, si applica il già citato art. 190 del D.Lgs 36/2023

23. Revoca e recesso da parte del Comune

Il solo Comune può recedere dal Contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, e disporre la revoca per ragioni di pubblico interesse. In tali casi, si applica l'art. 190 del D.Lgs n 36/2023 f

24. Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del Contratto

- 24.1. Le controversie relative al contratto dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Qualora nascano vertenze tra il Comune e la Società, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa), il responsabile del settore formulerà entro trenta giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Società dovrà pronunciarsi entro i successivi quindici giorni.
- 24.2. L'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dal Comune e dalla Società.
- 24.3. Ove non ciò risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che il termine del contratto saranno deferite al giudice ordinario. Il foro di competenza è quello di Cremona.

25. Interpretazione delle disposizioni del Capitolato e del Contratto

- 25.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..
- 25.2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, ovvero ancora in caso di incompatibilità tra clausole del Contratto e previsioni del Capitolato, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

26. Comunicazioni e notificazioni

- 26.1. A tutti gli effetti del Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni da parte del Comune, del RUP e del Direttore dell'Esecuzione e rivolte al Concessionario si intenderanno regolarmente eseguite, ricevute e conosciute da quest'ultimo (anche se non lette), se comunicate a mezzo PEC all'indirizzo che il Concessionario avrà indicato in sede di gara o al diverso indirizzo PEC che verrà comunicazione in sostituzione del primo. A tali indirizzi PEC il Concessionario elegge il proprio domicilio digitale. Il domicilio fisico del Concessionario è quello risultante dal Contratto.
- 26.2. Ai fini di tutte le comunicazioni e notificazioni, il Comune elegge domicilio fisico presso la propria sede legale in VIA GEROLDI,1 A BAGNOLO CREMASCO e domicilio digitale all'indirizzo PEC comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it .

27. Segreto Professionale e d'Ufficio e Tutela della Privacy

- 27.1. Ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ente Committente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

- 27.2. Gli interessati hanno diritto di accesso e rettifica dei propri dati personali conferiti.
- 27.3. Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento della concessione, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. Tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.
- 27.4. Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela e la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deontologia professionale.
- 27.5. Eventuali prodotti multimediali (DVD) o fotografie scattate ai bambini durante l'attività devono avere specifico documento liberatorio da parte dei genitori.

28. Disposizioni finali

- 28.1. Il Concessionario conferma, all'atto della assunzione della Concessione, di essere a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e delle attrezzature che avrà a disposizione per l'esecuzione della Concessione.
- 28.2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti alla Concessione.
- 28.3. Il Concessionario si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Il Concessionario sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.
- 28.4. I termini relativi al presente capitolato saranno conteggiati secondo le regole previste dall'art. 155 c.p.c..
- 28.5. Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto alcun compenso relativo ad oneri per la formulazione della propria offerta.

PARTE II
PROTOCOLLO OPERATIVO E ALLEGATO TECNICO

29. Specifiche tecniche dei Servizi

- 29.1. Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
- 29.2. Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
- 29.3. La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto tecnico presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto dei principi espressi nel regolamento comunale vigente.
- 29.4. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio offerto.
- 29.5. Sono ammesse le collaborazioni con Associazioni di volontariato per il supporto volontario alle attività della struttura così come le convenzioni per l'utilizzo di studenti tirocinanti – tale opportunità non influisce in alcun modo sul rapporto educatore/bambini;

30. Modalità di Svolgimento del Servizio e Organizzazione

- 30.1. Il servizio deve essere garantito nelle fasce orarie approvate con Regolamento per la gestione dell'Asilo Nido comunale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.06.2007, con un'apertura annuale di almeno 205 giorni ai sensi della normativa vigente per almeno 9 ore giornaliere per 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle 18,30. Il servizio dovrà offrire la possibilità di frequenza a tempo pieno (7,30-16,30/16,30), e part-time (mattutino dalle ore 7,30 alle 13,00 e pomeridiano dalle 13,00 alle 18:30) oltre alla possibilità dell'orario prolungato (7,30 -18,30).
- 30.2. Ogni altra specifica (post orario - con esclusione del primo anno- servizi aggiuntivi, nido estivo, laboratori ecc) o maggior flessibilità oraria è lasciata al concessionario nella definizione del proprio progetto operativo previo accordo con l'Amministrazione Comunale.
- 30.3. Il calendario di funzionamento definito dal concessionario dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale e alle famiglie entro e non oltre la prima settimana di ciascun anno scolastico.

31. Modalità di Ammissione e Frequenza dei Bambini - Quote e Orari di Apertura

- 31.1. Le iscrizioni sono a carico dell'impresa concessionaria. Pertanto le domande di pre-iscrizione dovranno essere rivolte direttamente alla Società, che fisserà i tempi e le modalità per la presentazione delle medesime. I requisiti per l'ammissione, la graduatoria e la dimissione sono indicati nell'ALLEGATO B-Regolamento Comunale, che qui si ritiene integralmente richiamato (Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30 giugno 2007).
- 31.2. Dovrà essere prevista inoltre la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92.
- 31.3. Gli oneri aggiuntivi derivanti da tali inserimenti per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali saranno concordati con il Comune di residenza del minore disabile.

- 31.4. Tutte le quote (iscrizione, mensile, mensa ...) sono concordate dal Comune così come gli eventuali adeguamenti. Queste saranno rese note mediante comunicazione ufficiale. Le rette stabilite dal Comune sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale in sede di approvazione di bilancio dell'ente.
- 31.5. La Società s'impegna a garantire il servizio secondo il progetto educativo richiamato nel contratto e proposto nei criteri di gara.
- 31.6. Dovranno essere garantite le seguenti aperture minime, come da Regolamento per la gestione dell'Asilo Nido Comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.06.2007, almeno su 5 giorni settimanali, per almeno 11 mesi all'anno:

I FASCIA – TEMPO PROLUNGATO

In questo gruppo rientrano tutti gli utenti che usufruiscono del servizio come segue:

- ingresso dalle ore 7:30 uscita entro le ore 18:30

II FASCIA – TEMPO PIENO

In questo gruppo rientrano tutti gli utenti che usufruiscono del servizio come segue:

- ingresso dalle ore 7:30 uscita entro le ore 16:00 / 16:30

III FASCIA PART-TIME MATTINA E/O POMERIGGIO

In questo gruppo rientrano tutti gli utenti che usufruiscono del servizio come segue:

- ingresso dalle ore 7:30 – 9:15 uscita ore 13:00

oppure

- ingresso dalle ore 13:00 uscita entro le ore 18:30

- 31.7. La retta è interamente a carico della famiglia.
- 31.8. Agli aventi diritto potranno essere riconosciute agevolazioni economiche ai sensi dei Regolamenti Comunali e/o Regionali.
- 31.9. La Società dovrà presentare annualmente al Comune il calendario di apertura dell'Asilo Nido Comunale.
- 31.10. Valutate le esigenze dell'utenza, previa intesa con il Comune, potranno essere previsti ampliamenti di orario e calendario.

32. Verifiche e Controllo

- 32.1. Il comune ha la facoltà di accedere, senza preavviso, alla struttura per verificare il rispetto degli aspetti qualitativo/gestionali del servizio erogato risultanti dal presente contratto e dal progetto educativo ed in particolare:
- igiene e pulizia degli ambienti e tipologia dei prodotti utilizzati;
 - manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature;
 - servizio pasti;
 - attuazione del progetto pedagogico;
 - rispetto delle normative vigenti in materia di funzionamento dell'Asilo Nido.
- 32.2. La società si impegna ad agevolare ogni controllo dell'ASST/ATS e delle autorità competenti per le verifiche del rispetto delle normative igienico-sanitarie e di quanto previsto nell'attuazione al funzionamento.

33. Figure Professionali Richieste

33.1. Oltre a quanto di seguito, si richiama anche l'*ALLEGATO A - Progetto Educativo che fa parte della documentazione di gara.*

33.2. Prestazioni del personale educativo:

- perseguono obiettivi di armonico sviluppo psico-fisico di socializzazione nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia;
- operano interventi di vigilanza, assistenza, educazione del bambino;
- svolgono operazioni di igiene, pulizia del bambino, nonché di somministrazione del pasto e di interventi di assistenza e di vigilanza nei momenti del sonno;
- programmano e organizzano le attività socio-pedagogiche e ludiche che si realizzano nel nido in raccordo con coordinatore del nido comunale, e i rapporti con le famiglie.
- offrono momenti formativi e di confronto per i genitori e supporto nella conciliazione dei tempi lavoro-famiglia.

33.3. Il coordinatore della ditta concessionaria avrà il compito di:

- tramite il Gruppo di lavoro collaborare con il personale socio educativo per la formulazione e la realizzazione del progetto educativo, programmando e documentando le attività e le modalità di funzionamento del servizio;
- gestire il personale operante nel Nido, relativamente sia agli aspetti organizzativi (ferie, turni, orari) che di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei bambini, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione da richiedere al coordinatore dipendente comunale del nido, etc.);
- mantenere i rapporti con il Responsabile del procedimento della suddetta procedura di aggiudicazione;
- essere referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il funzionamento generale del servizio per i bambini afferenti;
- essere responsabile, insieme agli operatori, dell'utilizzo e del buon mantenimento dei materiali e delle attrezzature in dotazione ai servizi;
- organizzare e curare la formazione e l'aggiornamento del personale;
- verificare la qualità del servizio erogato attraverso strumenti di autovalutazione;
- collaborare con gli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento comunale per il funzionamento del servizio;
- assumere anche funzioni operative di cui al comma precedente.

33.4. A tutto il personale educativo della struttura è richiesta la definizione per ciascun bambino di un progetto educativo individualizzato che dovrà avere come punti fondamentali:

- la centralità del bambino, l'attenzione ai bisogni e lo stimolo delle competenze socio-relazionali, per uno sviluppo armonico e globale nell'area relazionale, psicomotoria, emotiva, cognitiva e comunicativa. Le aree esperienziali dovranno possedere un'identità precisa in cui il bambino potrà riconoscersi e sviluppare la propria autonomia. I momenti di routine (pranzo, igiene, sonno) dovranno tenere conto del rispetto dei tempi e dei ritmi dei bambini e dovranno assumere un ruolo centrale nella programmazione.
- La disponibilità degli educatori a condividere con le famiglie il processo di crescita dei loro bambini; Il nido dovrà essere luogo di relazioni, di socializzazione e apprendimento significativo nell'esperienza autobiografica del bambino e della famiglia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare e alla piena partecipazione delle famiglie al momento dell'inserimento del bambino al nido a tutto il suo percorso evolutivo all'interno della struttura.
- Obiettivi differenziati in caso di integrazione di minori portatori di handicap in relazione

alle potenzialità ed alla gravità della disabilità presentata.

- Il setting, il contesto fisico che dovrà essere organizzato in modo funzionale alle aree di esperienza in relazione alla fascia di età del gruppo. L'organizzazione dello spazio ed i materiali utilizzati e proposti dovranno essere complementi fondamentali per l'attivazione del progetto.

33.5. I progetti educativi dovranno prevedere operazioni ed attività funzionali al regolare ed efficace espletamento del servizio ed alla tutela della salute e della sicurezza dei bambini durante lo svolgimento dello stesso, con particolare riferimento, per quanto attiene al primo aspetto, alla documentazione delle attività svolte e, per quanto riguarda il secondo aspetto, alle misure e alle procedure di emergenza e di primo soccorso in caso di necessità.

33.6. Nella gestione del servizio educativo il Concessionario dovrà garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalla vigente normativa in materia di servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni oltre che se ritenuto necessario personale ausiliario con mansioni di supporto al gruppo;

33.7. Per quanto riguarda i titoli di studio e di servizio, il personale dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- **Coordinatore** (che può avere anche funzioni operative):
 - Laurea in scienze dell'educazione, della formazione, psicologiche, sociologiche;
 - Diploma di maturità attinente al profilo dell'educatore ma con almeno un'esperienza medesima di coordinamento quinquennale;
- **Educatori** (di servizio e anche supplente):
 - Laurea in scienze dell'educazione o corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche;
 - Diploma di dirigente di comunità infantile;
 - Diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale; Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
 - Diploma di assistente di comunità infantile;
 - Diploma di maestra di asilo;
 - Diploma di operatore dei servizi sociali;
 - Diploma di tecnico dei servizi sociali;

33.8. Oltre a quanto sopra esposto, il personale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno la metà del personale educativo impiegato dall'impresa con adeguata e specifica esperienza minimo biennale;
- il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- massima affidabilità;
- idoneità fisica all'impiego.

33.9. Tutto il personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e formazione al fine di qualificare sempre più le competenze professionali, migliorare le forme di intervento educativo e l'impostazione organizzativa e procedere al costante rinnovamento del servizio (n. 20 ore annue di formazione per gli educatori e n. 50 per il coordinatore).

33.10. L'impresa deve inoltrare all'Amministrazione comunale copia del programma annuale di aggiornamento, formazione e supervisione di tutto il personale dipendente dall'impresa.

33.11. In ogni caso le suddette attività non dovranno pregiudicare lo svolgimento della normale attività di servizio e preferibilmente dovranno essere svolte in orario extrascolastico. Il costo complessivo dell'aggiornamento, formazione e supervisione di tutto il personale dipendente dell'impresa deve essere considerato nei costi a base di gara.

33.12. Oltre al personale sopra indicato, la ditta potrà prevedere, ai sensi della normativa vigente,

personale ausiliario a supporto dei gruppi e con titolo di studio affine a quanto indicato al precedente comma 6 lettera b.

PARTE III
PULIZIA E IGIENE AMBIENTI

34. Requisiti Generali

- 34.1. Le pulizie devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività e pulizie straordinarie, in occasione di eventi imprevedibili (quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc...), da effettuarsi secondo le seguenti modalità:
- a. pulizia-sanificazione giornaliera, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a medio/alto rischio;
 - b. pulizia sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, mensile, trimestrale, ecc.;
 - c. le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura, nonché le aree esterne;
 - d. le pulizie, di cui ai commi a) e b), devono comprendere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costituiti, maniglie ed infissi interni ed esterni; tapparelle di finestre o porta-finestra, relativi cassonetti, e le grondaie. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, insegne, targhe, ecc. e ogni arredo presente nell'ambiente. Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo;
 - e. gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria, vengono organizzati dal concessionario che, pertanto, è responsabile dell'efficienza e pulizia della struttura. Al tal fine il concessionario dovrà predisporre e consegnare all'Amministrazione comunale entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un piano dettagliato relativo alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria;
 - f. in caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, aspettative, malattie) deve essere assicurato un servizio di emergenza;
 - g. tutto il personale impiegato deve essere specializzato nel campo delle pulizie e sanificazione ambientali e deve risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire;
 - h. il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più moderne tecniche di lavoro. Il concessionario deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità;
- 34.2. Tutti i prodotti chimici impiegati per la pulizia devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "Scheda di sicurezza" prevista in ambito UE.
- 34.3. Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. Se nell'esecuzione del servizio il concessionario nota guasti o rotture deve darne comunicazione immediata al Responsabile Tecnico dell'ente concedente.
- 34.4. Le pulizie dovranno essere assicurate per tutta la durata del servizio (11 mesi annui da lunedì a venerdì incluso), prevedendo per il mese di agosto l'effettuazione delle pulizie generali della struttura (spazi interni ed esterni).
- 34.5. Relativamente agli interventi di cui ai punti a e b, si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni da svolgere:

■ **Pulizia e sanificazione giornaliera:**

- AMBIENTI ED ARREDI:
 - detersione e sanificazione tavoli e ripiani di lavoro;
 - scopatura e sanificazione pavimenti delle sale, degli spazi comuni, del locale cucina e accessori, da eseguire in momenti fissi della giornata (es. dopo il pranzo e la merenda) e ogni qualvolta ve ne sia la necessità;
 - detersione e rinnovo sacchi cestini e pattumiere;
 - aspirazione tappeti;
 - riordino lettini prima e dopo il riposo giornaliero.
- BAGNI:
 - detersione ed igienizzazione completa di lavabi e servizi igienici;
 - scopatura e sanificazione pavimenti;
 - detersione e rinnovo sacchi cestini e pattumiere;
- ACCESSORI E GIOCHI:
 - disinfezione biberon e ciucci;
 - lavaggio della biancheria (lenzuola, bavaglini, ecc.);
- LOCALE SCALDAVIVANDE:
 - scopatura e sanificazione pavimenti
 - pulizia e igienizzazione piani di lavoro;
 - detersione e rinnovo sacchi cestini e pattumiere;
 - pulizia piani cottura;
 - pulizia microonde;
 - lavaggio accurato di eventuali pentole, attrezzi da cucina e stoviglie dopo ogni utilizzo;
 - pulizia carrelli scaldavivande;
 - raccolta di tutto il materiale da rifiuto, sua collocazione negli spazi individuati per la raccolta differenziata o per il conferimento al normale servizio;

34.6.

■ **Pulizia sanificazione periodica:**

- AMBIENTI ED ARREDI:
 - *Settimanale:*
 - detersione specchi;
 - pulizia a umido degli arredi;
 - spolveratura caloriferi;
 - *Mensile:*
 - lavaggio finestre;
 - lavaggio porte;
 - lavaggio veneziane – se presenti. In caso di tende, lavaggio delle stesse almeno tre volte nell’arco di un anno educativo;
 - deragnazione;
 - lavaggio vetri;
- BAGNI:
 - *Settimanale:*
 - Detersione e sanificazione arredi;
 - *Mensile:*
 - disincrostazione lavandini e servizi igienici;
 - lavaggio piastrelle;
 - lavaggio vetri;
- ACCESSORI E GIOCHI:

- *Mensile:*
 - disinfezione giochi;
 - LOCALE SCALDAVIVANDE:
 - *Settimanale:*
 - pulizia a umido degli arredi;
 - pulizia frigorifero;
 - *Mensile:*
 - lavaggio vetri;
- 34.7. Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali;
- 34.8. La Ditta si obbliga ad eseguire con proprio personale, materiali e attrezzature, le pulizie, il riordino dei locali e dei materiali, nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti in materia igienico sanitaria.
- 34.9. Per tale servizio si richiedono operatori addetti alle pulizie in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per i servizi all'infanzia. Il personale impiegato con la qualifica di operatore deve possedere i seguenti requisiti:
- Avere compiuto il diciottesimo anno di età;
 - Essere idoneo a svolgere le mansioni assegnate;
- 34.10. I trattamenti di pulizia, di disinfezione, di sanificazione degli ambienti e attrezzature della cucina e dei locali adibiti a refettorio e relative pertinenze, cioè servizi igienici, ripostigli, locali spogliatoi, dovranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti principi:
- tutte le superfici, i piani di lavoro e le attrezzature dovranno essere oggetto di un accurato trattamento, a garanzia del mantenimento dei requisiti base d'igiene; in particolare la detersione dovrà garantire l'asportazione dalle superfici, oltre che dello sporco visibile, anche dei microrganismi presenti, con particolare riferimento ai patogeni. Occorrerà inoltre eliminare le incrostazioni al fine di aumentare il rendimento e la durata delle attrezzature;
 - la pulizia delle superfici con le modalità suindicate si ritiene determinante per la successiva fase di disinfezione, che dovrà avvenire con principi attivi atti ad eliminare i microrganismi patogeni e a ridurre la carica batterica totale;
- 34.11. Durante le eventuali operazioni di preparazione e/o cottura dei cibi è assolutamente vietato detenere nelle zone di preparazione e cottura, i detersivi di qualsiasi genere e tipo. I detersivi e/o disinfettanti devono essere impiegati nelle concentrazioni indicate sulle confezioni e nelle schede di sicurezza degli stessi, disponibili sul luogo anche per eventuali controlli;
- 34.12. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguiti dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari.
- 34.13. I prodotti detersivi e sanificanti dovranno essere conformi alle disposizioni del Ministero della Sanità. Le schede tecniche allegate a ciascuna confezione di prodotti nella sanificazione e di disinfestazione devono fornire in dettaglio i dati circa l'utilizzo e l'applicazione ottimale del prodotto e la rispondenza delle norme nazionali e CEE in termini di confezione, tossicità e difesa ecologica. Ove disponibili sono da preferire prodotti ecocompatibili.
- 34.14. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. Durante il loro impiego dovranno essere collocati su apposito carrello.
- 34.15. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).
- 34.16. I trattamenti di disinfestazione e sanificazione degli ambienti e attrezzature dovranno essere effettuati sulla base dei seguenti principi:
- garantire con tempestività ed efficacia l'eliminazione di piccoli organismi animali e

vegetali, molesti, infettivi o parassiti. Tali operazioni dovranno essere obbligatoriamente eseguite entro 10 giorni dalla consegna delle strutture ed attuate con cadenza almeno trimestrale.

- garantire tutte le operazioni, anche non esplicitate nei punti precedenti del presente Titolo, finalizzate a rendere salubri gli ambienti;
- i rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi, di cui almeno uno con apertura a pedale e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme igieniche con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di raccolta differenziata.

PARTE IV

SERVIZIO DI REFEZIONE

35. Tipologia del Servizio

- 35.1. Il concessionario deve organizzare il Servizio di refezione scolastica mediante preparazione dei pasti mediante veicolato a mezzo Ditta specializzata nella ristorazione.

36. Strutture, Attrezzature e Arredi

- 36.1. Nella concessione degli spazi è ricompreso anche il locale scaldavivande ubicata all'interno dell'asilo nido e i relativi arredi e materiali inventariati;
- 36.2. Il concessionario se ritenuto necessario potrà integrare le attrezzature esistenti, a proprio carico e nella misura che lo stesso riterrà opportuna, al fine di garantire lo svolgimento del servizio di ristorazione;
- 36.3. Tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione degli addetti devono rispettare le norme in materia della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni;
- 36.4. Tutte le migliorie proposte nell'offerta tecnica durante la fase di procedura, resteranno di proprietà dell'Amministrazione comunale al termine del contratto.

37. Servizio di Distribuzione

- 37.1. Il concessionario deve garantire:
- spuntino, pranzo e merenda nel rispetto di diete speciali, diete speciali per motivi religiosi o diete in bianco e nelle quantità indicate nelle Tabelle Dietetiche e menù accordati con la competente ASST-ATS di riferimento;
 - due menù annuali uno invernale e uno estivo;
 - rispetto delle vigenti norme igieniche sanitarie;
 - istituzione della apposita Commissione Mensa;

38. Personale

- 38.1. Per l'espletamento del servizio di refezione è richiesto l'impiego del seguente personale qualificato:
- n. 1 cuoco/a con Diploma Alberghiero o con esperienza professionale nel ruolo, almeno biennale maturata nella Ristorazione Collettiva;
- 38.2. Tutto il personale deve essere costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione nel rispetto di quanto previsto dal Contratto collettivo Nazionale di Lavoro del settore e nel rispetto scrupoloso delle vigenti norme igienico

sanitarie, in quanto la legge Regionale n. 12 del 04/08/2003 abolisce il libretto sanitario ed obbliga ad una formazione permanente come richiesto anche dal Regolamento CE n. 852/2004. Inoltre, dovrà indossare appositi indumenti di lavoro durante le ore di servizio, come prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene;

39. Caratteristiche delle Derrate Alimentari

39.1. Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia che si intendono interamente richiamate.

40. Menù

40.1. Sono previsti due menù annuali: uno invernale ed uno estivo. Il menù invernale è di norma adottato nei mesi di novembre-marzo, il menù estivo è di norma adottato nei mesi di aprile-ottobre. Prima di essere adottati, devono essere esposti all'interno dell' asilo nido in posizione tale per cui tutti i genitori dei bambini possano prenderne visione.

40.2. Deroghe al menù in vigore sono consentite nei seguenti casi:

- Guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto;
- Interruzione temporanea della produzione per cause di forza maggiore, quali sciopero, incidenti, interruzioni dell'energia, ecc...;
- Avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili

